

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00142/2018 REG.PROV.CAU.
N. 14690/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14690 del 2016, proposto da: Alessia Ferrisi, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti&Delia in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Michele Aliu, Gemma Antuono, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della mancata ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria per l'a.a. 2016/2017 - risarcimento danni - accesso ai documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Messina e dell'Università degli Studi di Catanzaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.49, 55, 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti S. Delia e M. Bonetti e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Orsola Biagini;

Rilevato il difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, secondo l'orientamento già manifestato dalla Sezione, atteso che le censure volte a travolgere l'intera procedura mal si conciliano con la richiesta di ammissione con riserva, ferma restando l'esigenza di un rapido espletamento degli adempimenti richiesti all'Amministrazione, di cui al decreto cautelare n.6473 del 2017 ed alla sentenza TAR Lazio, III, n.11314 del 2017;

Ritenuto inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO